— annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO del 21 marzo 2019, con la quale era respinta la domanda del ricorrente di riesame della decisione di quest'ultima di non ammetterlo alla fase successiva del concorso;

— annullare la decisione del 28 gennaio 2019 comunicata sull'account online EPSO di non includere il candidato nell'elenco dei candidati ammessi a partecipare alla fase successiva del concorso EPSO/AD/363/18;

— annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/363/18 pubblicato l'11 ottobre 2018 ([1]) e, nella sua interezza, l'elenco risultante dei candidati selezionati per partecipare al suddetto concorso e/o dichiararlo illegittimo e inapplicabile al ricorrente ai sensi dell'articolo 277 TFUE;

— condannare la convenuta a versare al ricorrente l'importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno risultante dalle decisioni impugnate summenzionate;

— in via preliminare, se occorre, dichiarare l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari invalido e inapplicabile nel presente procedimento, ai sensi dell'articolo 277 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardo all'esperienza lavorativa del ricorrente e, in tale contesto, sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione delle decisioni, e sulla violazione dell'articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 296 TFUE.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto del ricorrente di essere ascoltato e, in tale contesto, sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dell'articolo 296 TFUE.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1 del 1958 ([2]) e, in tale ambito, sulla violazione degli articoli 1d e 28 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato III dello Statuto dei funzionari e del principio di pari trattamento e non discriminazione.

4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità del documento denominato «talent screener» alla luce degli articoli 1d, 4, 7 e 29 dello Statuto dei funzionari.

([1]) GU 2018, C 368 A, pag. 1.
([2]) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – JMS Sports/EUIPO (Inter-Vion) (Elastici a spirale per capelli)

(Causa T-823/19)

(2020/C 54/59)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: JMS Sports sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentanti: D. Piróg e J. Słupski, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inter-Vion S.A. (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario (Elastici a spirale per capelli) – Disegno o modello comunitario n. 1723 677-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 settembre 2019 nel procedimento R 1573/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO;

— condannare l'interveniente, nel caso in cui partecipasse al procedimento, a sopportare le proprie spese.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002;

— Violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova.

— Violazione del principio della parità delle armi.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

(Causa T-829/19)

(2020/C 54/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: Palírna U Zeleného stromu a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T.Chleboun, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bacardi & Co. Ltd (Meyrin, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo «BLEND 42 VODKA» – Domanda di registrazione n. 12 945 879

*Procedimento dinanzi all'*EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 2531/2018-2